



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Seduta del

3 OTT. 1994

Dellib. n.

62h8

OGGETTO:

Determinazione rimborso costo di riproduzione delle copie dei documenti amministrativi e diritti di ricerca (art. 25, legge 241/90) con modalità di riscossione.

Assessore Dip.to Finanze e Programmazione

Relatore Il Sig.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno

3 OTT. 1994

alle ore

10.15

nella sede dell'Ente con la

presenza dei Sigg.:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 - Antonio Boccia | - Presidente |
| 2 - Antonio Bianco | - V. Presidente |
| 3 - Gerardo Coviello | - Componente |
| 4 - Donato Martiello | - " " |
| 5 - Franco Lisanti | - " " |
| 6 - Franco Adamo | - " " |
| 7 - Nino Carelli | - " " |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario il Sig. Dott. Francesco Paolo Parmentola

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

**DIPARTIMENTO FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO
UFFICIO RAGIONERIA**

- Assunto impegno contabile n..... sul cap..... - Eserc. 19..... - per L.....
- Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19..... - 19..... per L.....
- La liquidazione di L..... sul cap..... - Esercizio 19..... - rientra nell'ambito dell'impegno assunto con delibera n..... del.....

La presente delibera non comporta impegno contabile

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e relativo regolamento D.P.R. n. 352/92 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

CONSIDERATO che l'art. 25 di detta legge, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i modi per l'esame ed estrazione della documentazione ed ha stabilito che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura;

VISTA la legge regionale 23.4.1992, n. 12 concernente le prime norme sullo svolgimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa ed in particolare gli articoli 8 e 9 sull'accesso ai documenti amministrativi e sui documenti riservati;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato, con nota n. UCA 27720/928/46 del 19.3.93 diretta a tutti i Ministeri, le modalità operative per il rilascio di copie di documenti nonché l'importo dovuto dai richiedenti la copia, determinando un corrispettivo onnicomprensivo (costi di carta, spese funzionamento riproduttore, ecc.) dell'importo di L. 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di L. 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito e, nel caso che il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà o formati particolari su carta speciale, l'individuazione di costi diversi da parte delle rispettive Amministrazioni;

CONSIDERATO necessario fissare delle direttive ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di riscossione;

AD unanimità di voti;

D E L I B E R A

- 1) Di determinare come segue il rimborso del costo di riproduzione dei documenti regionali rilasciati a richiesta di privati (art. 25, legge 7.8.90, n.241 e art. 8 legge regionale 23.4.1992, n. 12):
 - L. 500 per il rilascio da 1 a 2 copie
 - L. 1.000 " " " da 3 a 4 copiee così di seguito, intendendosi per copia un formato non eccedente le misure di mm. 215 x mm. 330.
- 2) Qualora il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedura di ricerca di particolare difficoltà o formato eccedente quello sopra indicato, il rimborso è di L. 1.000 per ogni pagina o foglio;
- 3) Di effettuare la riscossione di tali rimborsi a mezzo degli economi cassieri, in servizio presso i Dipartimenti regionali, e gli Uffici Regionali decentrati.
Gli economi cassieri provvedono con apposito bollettario di riscossione

a madre e figlia.

Il bollettario delle riscossioni è consegnato a ciascun economo cassiere dall'Economo generale dell'Ufficio Provveditorato del Dipartimento Finanze con apposito verbale dal quale dovrà risultare il quantitativo delle bollette comprese nel bollettario con l'indicazione del numero d'ordine della prima e dell'ultima bolletta.

Ogni bolletta deve indicare, oltre alla numerazione progressiva l'esatta denominazione del richiedente, la natura dell'atto rilasciato in copia, importo riscosso riportato in cifre e in lettere, la data e firma dall'economo cassiere che ha provveduto alla riscossione.

Sulla copia dell'atto rilasciato deve essere riportata la dicitura "Riscosse L. _____ con bolletta n. _____ del _____ L'ECONOMO".

Alla fine di ogni trimestre, l'economo cassiere versa le somme riscosse a mezzo assegno bancario non trasferibile intesto alla REGIONE BASILICATA, da inviarsi al Dipartimento Finanze - Ufficio di Ragioneria con un rendiconto recante i numeri delle bollette e il totale degli importi riscossi.

- 3) Di fare obbligo, in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle copie dei documenti rilasciati ai sensi della legge 241/90 e 142/90, agli economi cassieri di attenersi a quanto disposto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva U.C.A. 2772/1749/CA 16.2.94 in data 28.2.94, che si allega alla presente.

=====

Atto soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 lettera A del decreto legislativo 13.2.1993 n. 40.

D.32b:determ/.

IL MINUTANTE

IL RESPONSABILE DI U.O.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

VISTO PER LA LEGITIMITA'
E LA CONGRUITA' DELL'ATTO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Art. 27 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Roma,

OGGETTO: Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90.

Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si chiede se sia dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento della stessa.

Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa.

A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l'esame dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.

Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione delle modalità attraverso le quali si estrinseca l'accesso (e, come ovvio, l'esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all'univoca conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita - su richiesta dell'interessato - in forma autentica.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi alla presente direttiva.

IL PRESIDENTE
(Sen. Antonio Maccanico)

Antonio Maccanico

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Paolo Parmentola)

Parmentola

IL PRESIDENTE
(Dott. Boccia Antonio)

Boccia

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa alla Commissione di Controllo in data 4.10.94

L'impiegato addetto

F. Longo

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

PER C. G.

- 4 SET. 1994

Potenza,



IL FUNZIONARIO

Prot. N. 422

Reg. N. 484

**LA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE DELLA BASILICATA**

nella seduta del **- 6 OTT. 1994**

non ha riscontrato vizi di legittimità.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO - PRESIDENTE

F.to (Del Vecchio)

P. C. G.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE